



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 giugno 2007
(OR. fr)**

9439/07

AL 11

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione degli articoli 76 e 98 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione
in merito all'applicazione degli articoli 76 e 98
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra¹, è entrato in vigore il 1° settembre 2005.
- (2) L'articolo 76 dell'accordo prevede la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di valutare l'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione in materia di affari sociali.
- (3) A norma dell'articolo 98 dell'accordo, il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organo necessario per l'attuazione dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'applicazione degli articoli 76 e 98 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Algeria che istituisce sottocomitati del comitato di associazione e un gruppo di lavoro per gli affari sociali².

¹ GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

² Vedi doc. UE-AL 3104/07.

Articolo 2

Il gruppo di lavoro e i sottocomitati sono presieduti da un rappresentante della Commissione per conto della Comunità e dei suoi Stati membri. Gli Stati membri vengono informati delle riunioni del gruppo di lavoro e dei sottocomitati in questione e hanno il diritto di parteciparvi.

Un rappresentante della Presidenza del Consiglio esprime la posizione dell'Unione europea sulle questioni inerenti ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea. In tal caso la Commissione è pienamente associata ai lavori preparatori e alla definizione degli obiettivi delle riunioni del gruppo di lavoro e dei sottocomitati.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
